



COMUNE DI CAMPOREALE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. <u>88</u> del Reg.	Oggetto: Armonizzazione contabile. Rinvio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019 - <u>PUNTO RITIRATO</u>
Del <u>31/12/2019</u>	

L'anno duemiladiciannove il giorno 31 del mese di ~~dicembre~~ dicembre alle ore 16/16 seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione e con l'intervento dei sigg.:

COGNOME E NOME	P	A
PLAIA GAUDENZIA	X	
MISTRETTA PASQUALE	X	
MANNINO MARIA	X	
SPERA FRANCESCA	X	
PISCIOTTA EMANUELE	X	
LA VITE LUIGI	X	
RIZZUTO VINCENZO	X	
INGRASSIA SALVATORE	X	
MONTALBANO LUIGI MARIA	X	
FALCO MARIA ROSA		X
SACCO BARTOLO	X	
ALMERICO VINCENZA	X	

Presiede la seduta la sig.na PLAIA Presidente del Consiglio; Partecipa alla seduta il Segretario generale, avv. Ernesto Amaducci ~~avv. Ernesto Amaducci~~ DOSSA CATERINA PRORON

La Presidente, constatato che vi è il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a discutere sull'argomento in oggetto specificato. SCRUTATORI: MANNINO-RIZZUTO-ALMERICO

Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Consiglio Comunale.

OGGETTO: Armonizzazione contabile. Rinvio della contabilità economico patrimoniale del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019

IL SINDACO

dietro istruttoria del Responsabile del Servizio Economico Finanziario avv. Ernesto Amaducci

Premesso che:

con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN).

- la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo.

Ricordato che la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha individuato un percorso graduale di applicazione volto a rendere più sostenibile l'impatto sulle amministrazioni coinvolte, in base al quale le stesse amministrazioni:

- dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
- adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, aventi funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
- possono rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);
- possono rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4).

Preso atto che, con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni, il decreto legislativo 18 agosto 2000, modificato ed integrato dal d.lgs. 118/2011, dispone:

- all'art. 232, comma 2, che "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017";
- all'art. 233-bis, comma 3, che "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017".

Tenuto conto che tali disposizioni, dalla formulazione poco chiara, possono essere interpretate sia nel senso di una esclusione del 2017 dall'obbligo di consolidamento, sia nel senso di una inclusione di tali esercizio agli obblighi suddetti

Considerato che tali norme sono state sinora unanimemente interpretate, sia dal Ministero dell'economia e delle finanze che dalla Corte dei conti, considerando l'esercizio 2017 come il primo anno di applicazione obbligatoria della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, con facoltà degli enti di disporre il rinvio unicamente fino all'esercizio 2016 compreso.

Evidenziato che la Commissione Arconet, con la FAQ n. 30 del 12 aprile 2018, ha mutato il proprio orientamento, precisando che, *"Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL citato, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico"*.

Considerato che l'art. 15 quater della Legge n. 58 del 28/06/2019 (legge di conversione del DL crescita, entrato in vigore il 30/06/2019) prevede la modifica all'art. 232 del TUEL, quindi i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono rinviare la contabilità economico – patrimoniale fino al 2019. Gli enti che aderiscono a questo rinvio saranno obbligati ad allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del D.Lgs 118/2011 con modalità semplificate individuate con decreto del MEF.

Preso atto che tale nuova formulazione dell'art. 232 del Tuel consente agli enti locali di piccole dimensioni di rinviare al 2020 la contabilità economico patrimoniale ed il conseguente obbligo di predisporre il conto economico e lo stato patrimoniale.

Visto l'art. 233 bis del Tuel secondo cui *"gli enti locali con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato"*.

Ritenuto necessario esprimere, con il presente atto, la volontà di esercitare il rinvio della contabilità economico patrimoniale per il periodo 2018/2019 e di avvalersi della facoltà di non adottare il bilancio consolidato.

PROPONE

Il rinvio della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019,

Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, comma 2 della legge regionale n.44/91;

- Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art.32, comma1, della legge 18.06.2009 n.69.

Il Responsabile del Servizio

Il Sindaco

~~Economico-Finanziario~~

~~Fido~~ Luigi Cino

Fid. Avv. Ernesto Amaducci

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 53 della L. 8.6.1990 n. 141, così come recepito dalla L.R. 48/1991, integrato dall'articolo 12 della L. R. 30/2000 e 147 bis - comma I - del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

RESPONSABILE DEL SETTORE:

F.T.O. ~~Avv.~~ Ernesto Amaducci

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, commi 1, e 147 bis, comma 1, del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile.
Camporeale,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

F.T.O. avv. Ernesto Amaducci

IL PRESIDENTE

Invita il C.C. a discutere il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Armonizzazione contabile. Rinvio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019" e inizia a dare lettura della proposta.

Poco dopo aver iniziato, chiede la parola il Consigliere Almerico, la quale domanda per una sua curiosità personale come mai le proposte di delibere che erano state già votate e non approvate sono di nuovo all'ordine del giorno e come mai sono di nuovo uguali.

Il Presidente risponde che le proposte che non sono state approvate possono essere riportate al prossimo consiglio comunale, è la legge che lo prevede.

Il Consigliere Montalbano asserisce che questa dichiarazione, cioè che le delibere non approvate si possono portare al Consiglio Comunale successivo deve essere verbalizzata, perché se questo dovesse accadere le deliberazioni andranno trasmesse sia all'Assessorato che alla Corte dei Conti, poi, rivolgendosi al pubblico afferma che loro votano le proposte e poi le riportano in C.C..

Il Presidente richiama il Consigliere Montalbano perché quando parla si rivolge al pubblico anziché al Consiglio affermando che questo non è un comizio elettorale.

Il Consigliere La Vite chiede al segretario se lei conferma che le delibere non approvate si possono riportare in C.C..

Il Segretario risponde di sì e che si sta controllando se c'è un passaggio nel regolamento;

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Sacco il quale dichiara che considerato che questi punti sono già stati votati dalla minoranza nelle sedute del 28/12/2019 che si è astenuta, per dichiarazione di voto, essendo i punti gli stessi, il gruppo di minoranza si asterrà dalla votazione perché le delibere sono uguali, e dopo avere dichiarato che la convocazione del C.C. gli è stata notificata fuori termini di legge, insieme ai Consiglieri Almerico e Montalbano si alzano e abbandonano l'aula, sono le ore 16.55.

A questo punto il Presidente propone una breve pausa, sono le ore 17,00;

Alle ore 17,30, alla ripresa dei lavori, chiamato l'appello, risultano presenti n°8/12 Consiglieri Comunali (assenti: Montalbano, Sacco, Almerico, Falco);

Alle ore 17,35, il Consigliere La Vite lascia l'aula, presenti n°7/12 Consiglieri (assenti: Montalbano, Sacco, Almerico, Falco, La Vite);

A questo punto, il Presidente dichiara di ritirare:

- il terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Armonizzazione contabile. Rinvio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2019", poiché non indispensabile all'approvazione dei documenti programmatici;
- il quarto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione ed adozione schema del Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e del Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 e relativi elenchi annuali, ai sensi del D.Lgs.18/04/2016, n°50 e s.m.i." poiché lo stesso risulta allegato e facente parte del D.U.P..

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Gaudenzia Plaia

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Pasquale Mistretta

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Caterina Pirrone

E' copia conforme all'originale

Camporeale, 02/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE



IL SEGRETARIO COMUNALE

- Visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno _____ e per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Camporeale _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute osservazioni e/o reclami;

☐ Perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Camporeale, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

PUBBLICAZIONE

ESTRATTO DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATO PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.R. N°22/2008, COME MODIFICATO DALL'ART.6 DELLA L.R. N°11/2015 IN DATA _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE